

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N.

Seduta del

RATIFICA DETERMINAZIONE N. 13 DEL 28.9.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A: "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA AI SENSI DELL'ART. 24 D. LGS. 175/2016"

Il Presidente

visto il D.Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*", attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015 c.d. legge Madia, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, che rappresenta la nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica;

preso atto che la normativa citata, in vigore il 23.9.2016, prescrive una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni in società direttamente e indirettamente detenute alla medesima data, attraverso l'adozione – entro il 30 settembre p.v. - di una delibera ricognitiva e l'indicazione delle società oggetto di dismissione nonché la trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti;

rilevato che sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo, nonché le partecipazioni indirette solo se detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte della stessa amministrazione;

rilevato che ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, la ricognizione straordinaria costituisce nuovo ed ulteriore aggiornamento del piano di razionalizzazione previsto dall'art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014, adottato dall'Ente con deliberazione della Giunta n. 37 del 31.3.2015 e aggiornato con deliberazione n. 35 del 14.4.2016;

evidenziato che Unioncamere con nota n. 23584 del 18.11.2016, in atti al protocollo CCIAA n. 19262/2016 ha espresso il parere che le Camere di commercio che hanno adottato il piano di razionalizzazione ai sensi della legge di stabilità 2015 siano tenute ad effettuare una nuova valutazione sulla base dell'articolo 4 del TU, concernente le finalità, i criteri e le modalità per l'acquisizione, il mantenimento e la gestione di partecipazioni pubbliche,

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

preso atto che Unioncamere raccomanda, inoltre, che la valutazione tenga conto delle nuove funzioni attribuite alle Camere di Commercio dalla legge 580/1993, come modificata dal Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 219 *“Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*, con il quale si è realizzato il riordino degli enti camerali e sono state ridefinite le competenze a sostegno dell’economia e a tutela del mercato e rilevato, conseguentemente, che è necessario effettuare l’analisi dei soggetti partecipati in relazione *all’indispensabilità* dei medesimi ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, così come indicate nella citata L. 580/1993;

vista la Legge 580/1993, come modificata dal Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 219, ed in particolare l’art. 2 c. 4 che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19.8.2016 nr. 175 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”*;

richiamato l’art. 4, comma 1, del D.Lgs 175/2016 in cui si afferma il principio generale che *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*;

visto il comma 2 del sopra citato articolo che stabilisce che le PA possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società *esclusivamente* per lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

visti inoltre i commi da 3 a 9-bis che stabiliscono che sono sempre ammesse le partecipazioni alle società che:

- hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;
- sono in house;
- hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- sono costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);
- hanno per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- hanno caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- sono aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- sono contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi *ad hoc* dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società dall'applicazione del TU;
- producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

rilevato che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del citato Decreto *non sono ammesse* le partecipazioni in società che rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 (D.Lgs. 100/2017);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

preso atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, ove ricorrano i presupposti di cui al capoverso precedente l'Ente è tenuto a predisporre *un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*;

evidenziato che alla data del 23.9.2016 l'Ente deteneva nel complesso le partecipazioni dirette di cui alla tabella che segue, mentre non deteneva alcuna partecipazione indiretta tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

	Quota di proprietà CCIAA	% su capitale sociale
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		
Infocamere S.p.a	32.550,00	0,18
Tecnoservicecamere Scpa	4.049,76	0,30
IC Outsourcing Srl	411,06	0,11
Borsa Merci Telematica Italiana Scpa	2.396,96	0,10
Digicamere Srl	20.000,00	2,00
Gal Lomellina Srl	1.000,00	1,88
ALTRE PARTECIPAZIONI		
Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese	=	=
PARTECIPAZIONI IN DISMISSIONE AI SENSI LEGGE 190/2014		
Agroqualità Spa	5.000,04	0,25
Dintec Srl	1.000,00	0,18
Pavia Sviluppo Imprese – PASVIM Spa	197.377,00	1,33
Polo Logistico Integrato di Mortara Spa	34.188,12	0,05
Navigli Lombardi Scarl	10.000,00	10,00
Parco tecnico scientifico di Pavia Srl	43.728,43	13,61

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Tecno Holding Spa	35.509,44	0,14
-------------------	-----------	------

**PARTECIPAZIONI CESSATE EX LEGE 147/2013
IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE**

Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa	1.460.160,00	1,56
--	--------------	------

PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE

Retecamere Scrl - in liquidazione dal 4.9.2013	829,37	0,34
--	--------	------

Riccagioia Scpa - in liquidazione dal 28.8.2015	21.115,00	3,94
---	-----------	------

Job Camere Srl - in liquidazione dal 28.7.2015	663,00	0,11
--	--------	------

PARTECIPAZIONI CESSATE

Confidi Systema! Sc – cessata tramite recesso dal 19.5.2016

Isnart Scpa – cessata tramite recesso dal 21.4.2016 – con nota del 15.9.2017 in atti al prot. CCIAA n. 15186/2017 la Società ha comunicato la liquidazione della quota ex art. 30 dello Statuto

Uniontrasporti Scrl – cessata tramite recesso dal 21.4.2016 – sollecitata la liquidazione con nota n. 2297 del 7.2.2017

esaminate le partecipazioni societarie detenute dall'Ente al 23.9.2016 e le risultanze della "Ricognizione straordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Pavia ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175" di cui alla Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante;

rilevato in particolare che, ai sensi dei criteri indicati dal D.Lgs. 175/2016:

- viene proposto il mantenimento delle seguenti partecipazioni in quanto risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispondenti ai requisiti di cui agli art. 4, 5, 20 e 24 del TU: Infocamere Scpa, Tecnoservicecamere Scpa, ICO Outsourcing Scrl, Borsa merci Telematica Scpa, Digicamere Scrl e Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese;
- viene proposta la dismissione della partecipazione in Gal Lomellina Srl in quanto rientra nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 lettere b) e d) del TU, come meglio specificato nell'allegata Relazione e non è più necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- viene proposta la conferma di dismissione - già deliberata ai sensi dell'art. 1 commi 611 e segg. della Legge 190/2014 - delle partecipazioni in: Agroqualità Spa, Dintec Scrl, Pavia Sviluppo Imprese – PASVIM Spa, Polo Logistico Integrato di Mortara Spa, Navigli Lombardi Scrl, Parco Tecnico Scientifico di Pavia Scrl, mentre le azioni di Tecno Holding Spa sono state alienate alla società stessa con atto del 25.5.2017;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

rilevata la necessità e l'urgenza del presente provvedimento in quanto prima del 30 settembre p.v., termine previsto dalla norma per l'approvazione della ricognizione straordinaria, non è calendarizzata una riunione della Giunta Camerale;

con l'assistenza del Segretario Generale

d e t e r m i n a

1. di approvare la “Ricognizione straordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Pavia ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175” di cui alla Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante;
2. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4, 5, 20 e 24 del D.Lgs 175/2016:
 - Infocamere Scpa
 - Tecnoservicecamere Scpa
 - ICO Outsourcing Srl
 - Borsa Merci Telematica Scpa
 - Digicamere Srl
 - Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese
3. di dismettere la partecipazione in Gal Lomellina Srl rientrando la stessa nelle ipotesi ostative di cui all'art. 20, comma 2 lettere b) e d), del D.Lgs 175/2016 e non permanendo più in capo all'Ente un interesse al mantenimento;
4. di confermare la dismissione – già deliberata ai sensi dell'art. 1 commi 611 e segg. della Legge 190/2014 - delle seguenti partecipazioni:
 - Agroqualità Spa, Dintec Srl,
 - Pavia Sviluppo Imprese – PASVIM Spa,
 - Polo Logistico Integrato di Mortara Spa,
 - Navigli Lombardi Srl,
 - Parco Tecnico Scientifico di Pavia Srl;
5. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere ad ogni adempimento necessario e opportuno a dare attuazione alle risultanze della “Ricognizione straordinaria” e all'aggiornamento del piano 2015 di cui alla Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento, conferendogli a tal fine ogni più ampio potere;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

6. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza

=====